

LA GENITORIALITÀ DELLE COPPIE OMOSESSUALI IN  
ITALIA. LE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI NEL SILENZIO  
DEL LEGISLATORE

*THE PARENTALITY OF HOMOSEXUAL COUPLES IN ITALY.  
THE JURISPRUDENTIAL SOLUTIONS IN THE SILENCE OF THE  
LEGISLATOR*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17, ISSN: 2386-4567, pp. 802-825*



Daniela  
MARCELLO

ARTÍCULO RECIBIDO: 30 de marzo de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 27 junio de 2022

**RESUMEN:** In Italia il dibattito sulla genitorialità delle coppie omosessuali, sull'accesso alla procreazione artificiale e all'adozione da parte di genitori omosessuali si è molto acceso negli ultimi anni. La Corte Cassazione e la Corte Costituzionale, chiamate a pronunciarsi molto spesso, nelle più recenti sentenze invitano il Parlamento a discutere una nuova legge per migliorare la tutela dei bambini nati con PMA all'estero e rimuovere le discriminazioni tra i bambini.

In questo contributo ci sono le ultime soluzioni trovate dalle Corti Superiori italiane nel silenzio del Parlamento.

**PALABRAS CLAVE:** Procreazione artificiale; genitore biologico; genitore intenzionale; adozione; ordine pubblico; maternità surrogata; stato di filiazione.

**ABSTRACT:** *In Italy the discussion about the access to artificial procreation and adoption by parents omosex is very strong in the last years. Many sentences by Corte Cassazione and Corte Costituzionale invite the Parliament to discuss a new law to improve the protection of children born with PMA abroad and to remove discrimination among children.*

*In this paper there are the last solutions find by the italian superior Courts in the silence of Parliament.*

**KEY WORDS:** *artificial procreation; biological parent; intentional parent; adoption; public order; surrogacy maternity; status filiationis.*

**SUMARIO.- I. CONTESTO: LO STATUS FILIATIONIS E LA FORMAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.- II. LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI NASCITA FORMATO ALL'ESTERO DEL FIGLIO DI COPPIA OMOSESSUALE E LA SUA CONFORMITÀ ALL'ORDINE PUBBLICO.- III. LA NASCITA DI UN FIGLIO MEDIANTE TECNICHE DI FECONDAZIONE ASSISTITA PROIBITE DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA: GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ITALIANA.- IV. UNA RECENTE GIURISPRUDENZA DI MERITO DEL TRIBUNALE DI MILANO: IL CASO E IL PERCORSO MOTIVAZIONALE.- V. IL PROGRESSIVO SUPERAMENTO DELLA PREVALENZA DEL GENITORE BIOLOGICO SUL GENITORE INTENZIONALE, L'IMPORTANZA DEL PROGETTO GENITORIALE.**

---

## **I. CONTESTO: LO STATUS FILIATIONIS E LA FORMAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.**

In Italia il dibattito sulla genitorialità delle coppie omosessuali si è molto animato negli ultimi anni, sia da un punto di vista politico che giurisprudenziale. I pressanti inviti al legislatore ad intervenire sulla materia non hanno ancora trovato adeguato riscontro e di fronte a tale inerzia la Corte costituzionale si trova sempre più spesso a dover giudicare della legittimità di un impianto normativo carente, il quale non sempre riesce a fornire risposte alle istanze di tutela avanzate da genitori o figli nati con tecniche e/o modalità diverse o contrarie a quelle contemplate nell'ordinamento. Per non dire dei Tribunali di merito che soffrono ancor di più del silenzio del legislatore in quanto essi sono chiamati in prima linea a rispondere alle domande – senza poterle eludere e/o rinviare- con le quali le coppie chiedono di rimuovere ostacoli concreti e quotidiani all'esercizio di una responsabilità genitoriale talvolta già esistente e consolidata in via di fatto.

Nel tentativo di delineare il contesto nel quale si inserisce siffatto dibattito si può prendere le mosse dalla legge italiana sulle unioni civili (L. 76 del 2016), la quale nel corso della sua approvazione ha sollevato accesi contrasti sulla genitorialità delle coppie omosessuali, tanto che nel corso dell'esame parlamentare il Senato ha stralciato dal provvedimento una disposizione che prevedeva la possibilità della c.d. stepchild adoption, ovvero l'adozione del figlio da parte del partner (unito civilmente o sposato) del genitore naturale, tramite una progettata modifica dell'art. 44, lett. b), l. n. 184/1983 sulla adozione<sup>1</sup>. Il Disegno di legge n. 2081 discusso

---

<sup>1</sup> Vedi iter parlamentare disegno legge 2081, atto camera 3634 in [www.camera.it](http://www.camera.it). In dottrina, tra gli altri: TRIMARCHI, M: "Unioni civili e disciplina delle convivenze", in AA.VV.: *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze* (a cura di SALVATORE PATTI), Zanichelli, Torino, 2020, p. 2-17; CALO, E: *Le unioni civili in Italia*, ESI, Napoli, 2016, p. 63 ss.; DELL'OSTA, L e SPADARO, G: *Unioni civili e convivenze: tutte le novità*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 37 e ss.; SESTA, M: "La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare", *Famiglia e diritto*, 2016, 10, pp. 881-888; BIANCA, M: "Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto", *giuricedonna.it*, 2016, 2.; CASABURI, G:

• Daniela Marcello

Ricercatrice Università degli Studi di Firenze, avvocatessa. E-mail: [daniela.marcello@unifi.it](mailto:daniela.marcello@unifi.it).

in Senato nella 17° legislatura prevedeva all'art. 5 una modifica dell'articolo 44, lettera b) della legge 4 maggio 1983 n. 184, riguardante l'ipotesi di adozione c.d. non legittimante, vale a dire quel tipo di adozione particolare che pur creando un vincolo di filiazione giuridica, si sovrappone a quello della filiazione biologica, non facendo cessare il legame con la famiglia naturale. In particolare, la proposta di legge consentiva alla persona parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore anche adottivo del partner, ampliando così le ipotesi tassativamente previste dal su citato art. 44. Il tema ha rischiato di far saltare l'approvazione di una legge che è stata molto controversa, sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia in entrambi i rami del Parlamento<sup>2</sup>.

La legge nella formulazione approvata esclude espressamente l'applicazione all'unione civile delle disposizioni di cui alla l. n. 184/1983 e precisa che «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Dunque, il legislatore non ha voluto riconoscere alla parte dell'unione civile la facoltà di adottare ed ha fatto salva la disciplina già vigente<sup>3</sup>. Di conseguenza la legge del 2016 non ha modificato l'assetto normativo sulla genitorialità, il quale resta regolato principalmente dalle norme sulla filiazione del Codice civile, dalla legge sull'adozione e dalla legge sulla procreazione medicalmente assistita<sup>4</sup>.

In ordine alla attribuzione della qualità di madre e padre in Italia, il Codice civile all'art. 231 c.c. pone la presunzione legale secondo la quale «Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio», superabile soltanto mediante l'azione di disconoscimento con la quale la madre, il padre o il figlio sono ammessi a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. Per quanto riguarda la madre, essa è colei che partorisce. Inoltre, la qualità di genitori si acquisisce anche mediante l'adozione: la legge 184 del 1983 stabilisce che possono adottare i coniugi (e non come detto gli uniti civilmente) sposati da almeno tre anni, tra i quali non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto; il procedimento teso ad accertare lo stato di adottabilità dell'adottando e l'idoneità degli adottanti è di competenza del Tribunale per i minorenni, il quale, all'esito, emette una sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione. In caso positivo per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali

---

<sup>2</sup> “Le unioni civili tra persone dello stesso sesso nella L. 20 maggio 2016, n. 76”, *Foro it.*, 2016, I, 1, c. 2246 e ss.; ALPA, G: “La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico”, *Nuova Giur. Civ. comm.*, 2016, 12, pp. 1718 e ss.

- 2 Ponendo la fiducia la mancata approvazione della legge avrebbe comportato la caduta dell'esecutivo con tutte le conseguenze ad essa connesse.
- 3 FERRANDO, G: “Unioni civili e disciplina delle convivenze art. 1 comma 20”, *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze* (a cura di SALVATORE PATTI), Zanichelli, Torino, 2020, pp. 284 ss.
- 4 Codice civile Libro I Titolo VII, VIII e IX, Legge 4 maggio 1983 e successive modifiche (diritto del minore ad una famiglia), Legge 19 febbraio 2004, n. 40 e successive modifiche (Procreazione medicalmente assistita).

assume e trasmette il cognome. La legge disciplina anche la c.d. adozione in casi particolari, già su richiamata, ammissibile anche in assenza dei requisiti previsti per l'adozione c.d. piena. Si può ricorrere a questo tipo di adozione nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge: a) da parte di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento; b) quando il minore sia orfano di padre e di madre, dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi in condizioni di invalidità e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. Infine, sono genitori coloro che accedono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) disciplinate dalla legge 140 del 2004, come attualmente in vigore alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che l'hanno significativamente modificata<sup>5</sup>. Essa all'art 5 sancisce che «possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.». Il consenso al trattamento terapeutico espresso nei modi e termini stabiliti dall'art. 6 della legge può essere revocato da ciascuno dei soggetti componenti la coppia fino al momento della fecondazione dell'ovulo, dopo tale momento esso costituisce atto di assunzione di responsabilità genitoriale non più revocabile né impugnabile<sup>6</sup>. Il donatore di gameti non acquisisce

5 La Corte Costituzionale, con sentenza 5 giugno 2015, n. 96 (in Gazz. Uff., 10 giugno 2015, n. 23), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge nella parte in cui non consentiva il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche ed alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche. Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno 2014, n. 162 (in Gazz.Uff., 18 giugno, n. 26), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge nella parte in cui stabiliva il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.

6 Sul punto vedi tra le sentenze più recenti: Tribunale S.Maria Capua a Vetere, sentenza 27 gennaio 2021, [www.dejure.it](http://www.dejure.it), nella quale si stabilisce che dopo la fecondazione dell'ovulo il consenso alla fecondazione medicalmente assistita è irrevocabile anche se i coniugi si siano nel frattempo separati, dunque la donna potrà continuare ad essere madre. (A commento della suddetta sentenza vedi FACCIOLO, M: "Procreazione assistita omologa, separazione dei coniugi e revoca del consenso da parte dell'uomo", *Persona e mercato*, 2021, 2, p. 361 ss.); Cass. 15 maggio 2019 n. 13000, [www.dejure.it](http://www.dejure.it), nella quale si chiarisce che i genitori devono essere entrambi viventi al momento della fecondazione dell'ovulo, successivamente l'impianto dell'embrione può avvenire anche qualora il padre sia deceduto. Inoltre, la Corte costituzionale con sentenza del 13 aprile 2016 n. 84 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 3 della L. 40/2004 nella parte in cui non prevede la revoca del consenso al trattamento PMA dopo la fecondazione dell'ovocita.

In dottrina tra i più recenti FERRANDO, G: "Separazione dei coniugi, impianto degli embrioni in vitro, dissenso del marito", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, 3, p. 649 ss.; MEOLA, F: "Quando si dice non più. Ragionando sugli artt. 5, commi 1 e 6, commi 1 e 3 della legge n. 40/2004", *Biolaw Journal*, 2021, 1, p. 75 e ss; ORESTANO, A: "Procreazione assistita, crisi della coppia e revoca del consenso all'impianto dell'embrione", (Nota a ordinanza Tribunale civile Perugia 28 novembre 2020), *Giurisprudenza italiana*, 2021,

alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi, il padre c.d. intenzionale - che abbia prestato il consenso alla fecondazione eterologa - non può effettuare il disconoscimento della paternità e la madre, in tutti i casi, perde la possibilità di esercitare il diritto all'anonimato. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita dunque acquistano lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime.

Ne deriva che lo status di figlio<sup>7</sup> si acquisisce secondo uno dei modi su descritti ed è riportato nell'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Dunque, l'ufficiale di stato civile, in caso di nascita del figlio in Italia, è tenuto ad indicare come genitore nell'atto di nascita colui e colei che risultino tali o per presunzione legale, o per intervenuta sentenza di adozione o per nascita da tecniche di fecondazione assistita a cui la coppia abbia validamente prestato il consenso, rimanendo esclusi tutti gli altri.

L'atto di nascita può essere tuttavia formato all'estero, ossia in quei paesi in cui le coppie dello stesso sesso possono accedere alle tecniche di PMA, ivi compresa la maternità surrogata (che per le coppie di uomini è l'unico modo per diventare genitori) e dove quindi possono dare alla luce i loro figli. In questi casi l'ufficiale di stato civile italiano su richiesta dei o del genitore può trascrivere l'atto di nascita formato all'estero secondo le regole di diritto internazionale privato sulla trascrizione dei provvedimenti formati all'estero i quali possono acquisire valore ed efficacia interna soltanto se conformi ai principi di ordine pubblico del nostro ordinamento<sup>8</sup>; ma, proprio sull'interpretazione dell'ordine pubblico la dottrina e la giurisprudenza italiana si sono divise nei casi di richiesta di trascrizione di un atto di nascita del figlio nato all'estero da tecniche di procreazione medicalmente

---

12, pp. 2613 – 2621; D'AURIA, M: "Informazione e consensi nella procreazione assistita", *Famiglia*, 2005, 6, p. 1005 e ss.

7 Riunificato dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219, che modificando il codice civile ha eliminato la distinzione tra figli legittimi (nati durante il matrimonio) e figli naturali (nati fuori dal matrimonio). Vedi tra gli altri, CHIAPPETTA G. (a cura di), *Lo Stato unico di Figlio*, Atti del convegno SISDiC Cosenza 29 novembre 2013, Napoli, 2014, p. 11 ss.. MANTOVANI M: "Lo stato di figlio (artt. 231-249)", *Il codice civile commentato* (fondato e già diretto da Piero Schelisinger continuato da FRANCESCO BUSNELLI e GIULIO PONZANELLI) Giuffrè, Milano, 2022, p. 30 ss.; FERRANDO, G., "Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari", *Famiglia e diritto*, 2015, p. 952 e ss.

Sull'interesse del figlio nelle azioni di accertamento dello status e le evoluzioni interpretative tra favor veritatis e salvaguardia dell'affettività vedi SASSI, A: "Filiazione intenzionale e interesse allo status", *Diritto successioni famiglia*, 2018, 2, p. 531 ss; Corte Costituzionale, sentenza 18 dicembre 2017 n.272, *www.dejure.it.*; CLARIZIA, O: "Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e conservazione dello stato di figlio in séguito a violazione del divieto di maternità surrogata" (nota a Corte Costituzionale 19 dicembre 2017, n. 272), *Il foro napoletano*, 2018, 1, p. 244 ss.

8 Legge del 31 maggio 1995 n. 218 all'art. 65 recita: «Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa».

assistite vietate in Italia e la stessa giurisprudenza di merito, chiamata a valutare la legittimità della trascrizione di detti atti oppure del diniego da parte degli ufficiali di stato civile, mostra un andamento oscillante, naturalmente sensibile ai continui interventi delle magistrature superiori, con grave incertezza per le sorti dei diritti dei nati<sup>9</sup>.

## II. LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI NASCITA FORMATO ALL'ESTERO DEL FIGLIO DI COPPIA OMOSESSUALE E LA SUA CONFORMITÀ ALL'ORDINE PUBBLICO.

Le nuove forme di genitorialità rese possibili dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita sfidano il limite della scienza, sollecitano scelte etiche e coinvolgono i diritti fondamentali della persona, per questo le norme che regolano tali fenomeni vanno a caratterizzare l'assetto valoriale di un ordinamento. Ora, quanto questa caratterizzazione vada a concretizzare la clausola generale dell'ordine pubblico non è facile da dirsi. Come insegna autorevole dottrina<sup>10</sup>, le clausole generali non hanno una valenza assiologica autonoma e compiuta, ma si compongono dei valori emergenti dalla realtà sociale e dalle fonti normative sovraordinate, costituzionali, europee e internazionali. E proprio sul ruolo di quest'ultime, specie nella materia qui trattata, si evidenzia un «ripensamento»<sup>11</sup> della nozione di ordine pubblico internazionale da una concezione statualista e difensiva ad una concezione sempre meno ancorata agli interessi squisitamente nazionali e sempre più aperti all'assetto valoriale condiviso a livello internazionale<sup>12</sup>. E così i principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell'infanzia cui l'Italia ha aderito, come per esempio la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la Convenzione dell'AJA del 19 ottobre 1996, oppure la Convenzione Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, la Carta di Nizza del 2000, integrano l'assetto valoriale dell'ordinamento in quanto contribuiscono a realizzare e promuovere i valori costituzionali. Dunque, la clausola dell'ordine

9 Tra i più recenti vedi GRASSO, A.G: *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 195 e ss.. l'Autore ripercorre le pronunce giurisprudenziali italiane ed europee che hanno segnato il passo nel dibattito sui confini dell'ordine pubblico di fronte alle nuove realtà genitoriali; PATERNITI, F: *Status di figlio e limiti alle possibilità genitoriali delle coppie omoaffettive: lacune dell'ordinamento, attese legislative e (problematici) arresti giurisprudenziali*", *Rivista AIC*, 2021, 4, pp. 228-253; FERRI, G: "Tecniche procreative, ordine pubblico e interesse del minore.Introduzione", *Biolaw Journal*, 2021, 3, p. 7-11; BARBA, V: "Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass., sez. un. 12193/2019", *Genius*, 2020, 2, p. 21.

10 PERLINGIERI, P: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 224; *Id.*, *Stagioni del diritto civile*, ESI, Napoli, 2021, p. 85 ss.

11 L'espressione è utilizzata da GRASSO, A. G: *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 202 e ss., il quale descrive l'evoluzione della nozione di diritto pubblico internazionale.

12 Attenti studiosi della materia qui trattata sottolineano che l'idea che l'ordine pubblico internazionale dipenda da ciascuno Stato nazionale può essere conservata soltanto se si precisa che si assiste ad una forte attenuazione della natura esclusivamente statale del suo contenuto, sul punto vedi BARBA, V.: "Ordine pubblico..", cit., p. 823.

pubblico non coincide con l'ordine pubblico interno, ma incarna i valori caratterizzanti dell'ordinamento e non comprende necessariamente tutte le norme imperative interne, ma solo quelle che sono espressione di principi identificativi della Repubblica e che ne inverano i valori fondamentali<sup>13</sup>.

In Italia la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita vieta espressamente l'accesso alle tecniche di PMA alle coppie omosessuali ed impedisce in ogni caso la maternità surrogata, ossia la possibilità che la gestazione possa essere portata avanti da colei che non vuole e non sarà madre, sia che il materiale genetico sia proprio, sia di altri, fecondato in vitro e impiantato. Nell'ambito della Unione Europea se per un verso si registra una certa omogeneità sul divieto di maternità surrogata<sup>14</sup>, per altro, invece, sulla disciplina dell'accesso alla fecondazione assistita da parte delle coppie omosessuali la regolamentazione si presenta molto variegata. Inoltre, recenti modifiche sono intervenute a favore di una maggiore apertura dei requisiti d'accesso in Francia e in Norvegia<sup>15</sup>. Anche tra la Spagna e l'Italia<sup>16</sup> vi è differenza tanto che moltissimi italiani hanno scelto di sottoporsi a trattamenti in centri spagnoli e ciò era ancora più frequente finché in Italia era impedita anche la fecondazione eterologa per le coppie eterosessuali. Questa diversificazione è frutto della scelta che ciascuno Stato sovrano ha fatto di vietare alcune condotte nell'aspirazione di tutelare i valori del proprio ordinamento<sup>17</sup>, soprattutto la tutela dei minori, a cui deve essere assicurata la crescita in un ambiente familiare adeguato e che potrebbero diventare oggetto di traffici, e delle donne, che potrebbero decidere di sottoporsi a pratiche di maternità surrogata non solo, o meglio non sempre, per fini esclusivamente solidaristici. Le scelte restrittive operate dalla legge italiana (40/2004) si fondano, per un verso, sull'idea

13 Sul punto importante PERLINGIERI, G.: "Ordine pubblico e identità culturale. Le sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata", *Diritto successioni famiglia*, 2019, 2, p. 337 ss; PERLINGIERI, G.: e ZARRA, G.: *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, ESI; Napoli, 2019, p. 15 ss. e ivi bibliografia; FERRANDO, G.: "I bambini, le loro mamme e gli strumenti di diritto", *GenUS*, 2019, 1, p. 6 ss

14 I nuovi dati forniti a Euronews da Families Through Surrogacy, [www.familiesthrusurrogacy.com](http://www.familiesthrusurrogacy.com), un'organizzazione no-profit australiana che fornisce consulenza a chi cerca soluzioni di maternità surrogata, dimostrano che la maternità surrogata è fortemente limitata in Europa. Italia, Spagna, Francia e Germania sono tra i Paesi che vietano ogni forma di maternità surrogata. In Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Belgio e Repubblica Ceca, "non esiste una legislazione che riconosca la maternità surrogata e quindi - spiega Families Through Surrogacy - non c'è modo di trasferire la paternità ai genitori committenti".

Nel Regno Unito la maternità surrogata è legale ma limitata ai cittadini britannici ed è permessa solo a titolo gratuito (maternità surrogata altruistica). Il Portogallo consente la maternità surrogata altruista per le coppie eterosessuali con esigenze mediche.

L'Ucraina e la Russia hanno le leggi sulla maternità surrogata più permissive in Europa, permettendo alle persone - compresi gli stranieri - di pagare una madre surrogata per il suo servizio.

15 Vedi per esempio in Francia nel settembre 2021 è entrata in vigore la nuova legge, che modificando la precedente disciplina, permette l'accesso alle tecniche di PMA alle donne single ed alle donne omosessuali. In Norvegia dal 2020 è consentito l'accesso alle donne single.

16 In Spagna la legge 2006 n. 14. Sull'accesso alla fecondazione assistita da parte di una coppia di donne e sulle problematiche connesse al divieto di maternità surrogata in Spagna vedi de VERDA Y BEAMONTE, J R: *Persona umana e comunità familiare nell'esperienza giuridica spagnola*, Milano, 2020, p. 206 e ss.

17 Sovranità rimarcata anche dalla Corte di Giustizia Europea, vedi Corte Giustizia 28 agosto 2012 Costa e Pavan, [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu).



che la procreazione medicalmente assistita abbia una funzione terapeutica, come rimedio alla sterilità o infertilità derivante da patologie altrimenti non rimosibili e non già la funzione di realizzare il desiderio di genitorialità e/o di realizzare un diritto a procreare completamente rimesso alla autodeterminazione delle parti; per altro verso, sulla predilezione verso un modello familiare caratterizzato da genitori di sesso diverso in età potenzialmente fertile e viventi<sup>18</sup>.

Queste scelte non sono discutibili in sede giudiziale nemmeno alla luce delle sentenze di incostituzionalità che hanno fatto cadere il divieto assoluto di fecondazione eterologa e nemmeno con i successivi orientamenti giurisprudenziali tesi alla salvaguardia del minore nato da tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate, come precisato dalla stessa Corte Costituzionale italiana. Essa in una sentenza recente<sup>19</sup> ha ribadito che la scelta di ricorrere alla PMA e di alterare le dinamiche naturalistiche del processo di procreazione apre scenari innovativi rispetto ai paradigmi tradizionali della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale, rispetto ai quali la ponderazione di interessi e valori spetta al legislatore, che deve rendersi interprete della collettività nazionale. Dunque, l'ammissione delle coppie omosessuali all'accesso alle tecniche di PMA potrebbe avvenire soltanto mediante una nuova legge, dal momento che allo stato una simile apertura sconfesserebbe completamente la funzione attribuita alla legge 40. Per questa ragione la Corte costituzionale non potrebbe introdurre un simile accesso per il tramite di una pronuncia di costituzionalità. Nella sentenza è chiaramente sottolineato che il compito istituzionale della Corte Costituzionale è quello di verificare la congruità e legittimità del divieto in relazione all'impianto costituzionale interno ed al valore di tutela della persona. E nell'espletamento di tale compito, nella sentenza su citata, essa ha rigettato la questione di legittimità costituzionale affermando che la scelta legislativa non sia considerarsi «irrazionale e ingiustificata».

Ferma restando la legittimità del divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte delle coppie omosessuali, tuttavia, l'argomento di discussione a cui sia la giurisdizione che il legislatore non possono sottrarsi è l'effetto discriminatorio che siffatto divieto può avere sui nati e concepiti con PMA effettuate da coppie dello stesso sesso. Infatti, l'esistenza di molte coppie omosessuali che ricorrono a tecniche di procreazione medicalmente assistita nei paesi in cui non incontrano barriere all'accesso a questi trattamenti, fa sì

18 ANGELINI, F.: *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità : la Legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, p. 167 ss; BUCCELLI, A.: "Procreazione assistita e famiglia, *Produrre uomini*, 2005, University Press, Firenze, pp. 127-192.

19 Corte Cost., sentenza del 23 ottobre 2019 n. 221. [www.dejure.it](http://www.dejure.it), la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12 commi 2,9,10 della L. 40 /2004 nella parte in cui rispettivamente limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso e sanzionano invece chiunque applichi dette tecniche a coppie dello stesso sesso.

che ciascun ordinamento si trovi poi di fronte alla necessità di regolare lo status filiationis dei nati. Le scelte del legislatore in questo ambito, infatti, non mancano di creare discriminazioni irragionevoli oppure esiti pregiudizievoli per i nati, i quali, incolpevoli delle modalità con cui sono venuti al mondo, scontano le scelte dei genitori. Ne consegue che le leggi chiamate a regolare il fenomeno procreativo non possono contravvenire o trascurare l'assetto di principi e valori espressi non soltanto dalla nostra Costituzione, soprattutto gli articoli 2 e 3 Cost., ma anche quelli espressi dalle fonti internazionali ed europee, prime tra tutte la Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, gli artt. 8 e 14 della Convenzione per salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955 e gli artt. 21 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo<sup>20</sup>.

Sul punto assume particolare importanza la recente sentenza a sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione italiana<sup>21</sup>. Il caso riguardava una coppia genitoriale omosessuale che era ricorsa alla maternità surrogata in Canada e lì aveva ottenuto un provvedimento giurisdizionale con il quale era stato accertato il rapporto di genitorialità di entrambi i componenti la coppia con i minori nati con la tecnica suddetta. In Italia la coppia aveva impugnato il diniego opposto dall'ufficiale di stato civile di trascrivere il provvedimento che riconosceva la genitorialità di entrambi i componenti la coppia e non soltanto del genitore che aveva un legame biologico con i nati e quindi aveva chiesto all'autorità giurisdizionale competente di riconoscere efficacia nell'ordinamento interno italiano al provvedimento giurisdizionale emesso in Canada; la Corte di Appello di Trento aveva accolto la domanda per il riconoscimento. La decisione veniva impugnata<sup>22</sup> dinnanzi alla Corte di Cassazione. La Corte di legittimità tratteggia la nozione di ordine pubblico interno e internazionale evidenziandone il carattere unitario legato all'identità di un singolo Paese e, richiamando anche altri precedenti pronunce, assegna alla norma che proibisce in Italia la maternità surrogata la funzione essenziale di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. In maniera condivisibile, la Corte di legittimità supera la visione dell'ordine pubblico fortemente legata alla salvaguardia della coerenza interna dell'ordinamento ed apre ad una nozione di ordine pubblico da valutare alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione interna nonché quelli desumibili dai principi fondamentali consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti. Inoltre, precisa

20 Per questa ragione la Corte Costituzionale italiana è stata chiamata più a pronunciarsi sulla legittimità dell'impianto normativo esistente. Vedi tra le più importanti Corte Costituzionale, 18 dicembre 2017 n.272; [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Corte Costituzionale, 04 novembre 2020 n.230, *ibidem*; Corte Costituzionale, 15 novembre 2019 n.237, *ibidem*; Corte Costituzionale, 23 ottobre 2019 n.221, *ibidem*.

21 Cass. sezioni unite 8 maggio 2019 n. 12193, [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

22 La decisione veniva impugnata dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Trento.

che l'assetto di valori di un ordinamento si evince anche dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria che agiscono in una incessante opera di ricomposizione e sintesi dell'ordinamento. Secondo la Suprema Corte la tutela di interessi fondamentali sanciti dalle convenzioni internazionali - come per esempio la già richiamata Convenzione di New York o la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo - non esclude tuttavia che tali interessi debbano essere contemperati con altri valori essenziali ed irrinunciabili dell'ordinamento. Essa sottolinea come il bilanciamento di valori sulle tecniche di PMA riguardi temi eticamente sensibili dove il punto di equilibrio tra gli interessi in gioco spetta al legislatore. Ebbene, in Italia sulla pratica di maternità surrogata la legge ha posto un chiaro divieto. Quindi, la Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui il divieto di maternità surrogata previsto dalla L. 40 /2004 è qualificabile come principio di ordine pubblico in quanto posto a tutela di valori fondamentali come la dignità umana della gestante e l'istituto della adozione, valori che secondo la Corte il legislatore ha ritenuto, non irragionevolmente, prevalenti sull'interesse del minore operando un bilanciamento al quale il giudice non può sostituire una propria valutazione. Di conseguenza, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva attribuito efficacia nell'ordinamento interno al provvedimento canadese che riconosceva la genitorialità anche al partner del genitore biologico e censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui esclude che il divieto di maternità surrogata costituisca un principio di ordine pubblico. Tuttavia, la Corte ritiene di non escludere completamente la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, infatti, afferma che un corretto bilanciamento degli interessi in gioco permette il ricorso ad altri strumenti giuridici come l'adozione in casi particolari ex art. 44 comma 1, lettera d) della L. 184 del 1983.

In sostanza l'adozione in casi speciali viene indicata dagli ermellini come strumento capace di bilanciare gli interessi protetti<sup>23</sup>. Detto indirizzo interpretativo è confermato anche in sentenze più recenti della Suprema Corte di cassazione nelle quali si afferma che la tutela del miglior interesse del minore nato a seguito di PMA praticata da genitori dello stesso sesso resta presidiato dalla possibilità del ricorso alle adozioni in casi particolari ex art 44 comma 1 lettera d) della L. 184 del 1983<sup>24</sup>.

23 Sull'ammissibilità dell'adozione in casi particolari (ex art. 44 comma 2 lettera d) L. 4 maggio 1983 n. 184) in caso di coppie omosessuali e unioni civili si rinvia alle osservazioni favorevoli presenti in PERLINGIERI, G: "Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi, *Rass. dir. civ.*, 2018, I, p. 101-130.

24 In tal senso Cass. Sentenza 25 febbraio 2022 n. 6383, [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Cass. 4 aprile 2022 n. 10844, *ibidem*.

### III. LA NASCITA DI UN FIGLIO MEDIANTE TECNICHE DI FECONDAZIONE ASSISTITA PROIBITE DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA: GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ITALIANA.

Di fronte a tale via indicata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale si è espressa con pronunce assai ravvicinate, le quali in prima battuta ribadiscono la grave lacuna legislativa esistente nell'ordinamento italiano nel quale non sussistono strumenti giuridici adeguati alla tutela dei diritti dei bimbi nati con tecniche di procreazione medicalmente assistite non consentite in Italia, o perché vietate (come la gestazione per altri) o perché portate avanti da soggetti prive dei requisiti legali richiesti dalla legge 40 (per quel che qui interessa le coppie omosessuali), in seconda battuta nei limiti del compito istituzionale già sopra evidenziato cercano di superare alcuni limiti pregiudizievoli per i nuovi nati.

In particolare, ci si riferisce alle sentenze della Corte Costituzionale del 9 marzo 2022 n. 32 e 33<sup>25</sup>, le quali intervengono sulla scelta indicata dalla Corte Suprema di Cassazione italiana, nella sentenza su richiamata, che ha prescelto come strumento di tutela dei minori nati da coppie omosessuali con tecniche vietate in Italia quello dell'adozione in casi speciali prevista dalla legge del 1983/184 e la sentenza 28 marzo 2022 n 79, con la quale ha accolto la questione di legittimità costituzionale della L. 184/1983 nella parte in cui non consente di estendere nelle adozioni speciali il legame parentale anche alla famiglia dell'adottante.

Nella prima sentenza<sup>26</sup>, il caso riguardava due gemelle nate in Italia mediante PMA a cui si era sottoposta la madre biologica con il consenso della allora sua partner, la quale aveva condiviso con lei il progetto di PMA e si era presa cura delle bimbe come madre intenzionale, insieme alla madre biologica; le due donne per quasi 5 anni avevano vissuto insieme nel medesimo contesto familiare, contribuendo entrambe alla cura educazione e mantenimento delle figlie. Cessata l'affectio coniugalis tra le donne, la madre intenzionale veniva estromessa dal rapporto e dalla cura delle figlie e per questo avviava domanda giudiziale dinnanzi al Tribunale di Padova per ottenere: i) l'autorizzazione ad essere inserita nell'atto dello stato civile come genitore delle gemelle, ai sensi dell'art. 8 della Legge 40/2004 per aver prestato il consenso alla fecondazione eterologa; ii) in subordine ad accertare il riconoscimento delle figlie ex art. 250 c.c.; iii) in via ulteriormente subordinata chiedeva la rettifica dell'atto di nascita nel quale si menzionava solo la

25 Corte Costituzionale del 9 marzo 2022 n. 32 e 33, [www.dejure.it](http://www.dejure.it). Utili spunti di riflessione in RUGGERI, A: "La PMA alla Consulta e l'uso discrezionale della discrezionalità del legislatore" (Nota minima a Corte cost. nn. 32 e 33 del 2021), *Consulta Online*, 1, 2021, 221 s.

26 Corte Costituzionale del 9 marzo 2022 n. 32, [www.dejure.it](http://www.dejure.it). Con ordinanza del Tribunale di Padova veniva rimessa davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della L. 19 febbraio 2004 n. 40 (norme sulla procreazione medicalmente assistita) e dell'art. 250 c.c. in riferimento agli artt. 2,3,30 e 117 della Costituzione italiana, quest'ultima in relazione agli artt. 2,3,4,5,7,8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, agli artt. 8 e 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

madre biologica, aggiungendo anche la madre intenzionale per aver la stessa dato il suo consenso alla fecondazione eterologa. Nell'ordinanza di rimessione il problema viene sollevato in relazione a quelle disposizioni vigenti in Italia, le quali non consentirebbero ad una coppia dello stesso sesso di vedersi riconosciuto il ruolo genitoriale nei confronti del nato da tecniche di procreazione assistita eterologa. Inoltre, la peculiarità del caso in esame, faceva sì che nessuno strumento potesse essere azionato a tutela del diritto alla bigenitorialità delle minorenni. Infatti, esse erano nate in Italia ed all'atto di nascita era stata indicata come unico genitore la madre biologica, pertanto non poteva operarsi la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero; la rottura del rapporto sentimentale tra le madri aveva portato la madre biologica a negare l'assenso all'adozione in casi speciali prevista dalla legge del 1983/184 impedendo in tal modo l'applicabilità di quello, che, come detto, sarebbe lo strumento di tutela dei minori nati da coppie omosessuali con tecniche vietate in Italia prescelto dalla Corte Suprema di Cassazione italiana. L'ordinanza evidenzia come di fronte alla situazione di fatto creatasi vi sia un gravissimo vuoto di tutela che contravviene ai principi costituzionali ed alle su richiamate fonti internazionali. Ciò anche in considerazione del parere reso dalla Cedu il 10 aprile 2019 ai sensi del Protocollo n. 16 della Corte EDU, il quale, ancorché non vincolante, afferma che l'assenza di riconoscimento di un legame tra il bimbo e la madre intenzionale lo pregiudica lasciandolo in una situazione di incertezza giuridica che lede la sua identità personale e sociale.

Nella motivazione della sentenza la Corte Costituzionale conferma la preoccupante lacuna dell'ordinamento italiano nel garantire la tutela dei minori e i loro migliori interessi in riferimento alla salvaguardia e permanenza di legami affettivi e familiari, anche se non biologici. La Corte costituzionale critica apertamente la soluzione suggerita dalla Suprema Corte che ha ritenuto applicabile un'interpretazione estensiva dell'art. 44 comma 1 lettera d) della legge 184 del 1983 in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico, ciò perché tale istituto crea un legame con il genitore intenzionale che non è pieno. Inoltre, l'istituto è limitato a specifiche ipotesi, tanto che nel caso deciso il diniego della madre biologica impediva all'applicazione dell'istituto lasciandole le gemelle prive di qualsivoglia diritto e/o azione a tutela dei loro diritti. Ciò nonostante la Corte Costituzionale rigetta la questione di legittimità in quanto ritiene di non poter porre rimedio al riscontrato vuoto di tutela, richiamando ancora una volta il legislatore ad individuare un ragionevole punto di equilibrio e conclude pronunciando: «l'inammissibilità della questione ora esaminata, per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario, questa Corte non può esimersi dall'affermare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia».

Nel medesimo giorno viene depositata la seconda sentenza<sup>27</sup>. Il caso riguardava un bambino nato in Canada da una donna che aveva acconsentito all'impianto di un embrione formato con i gameti di una donatrice anonima e di un uomo italiano unito in matrimonio in Canada con un altro uomo pure italiano (unione registrata in Italia come unione civile) che aveva prestato il proprio consenso al progetto genitoriale. Al momento della nascita le autorità canadesi avevano formato l'atto di nascita indicando il solo padre biologico. I genitori avevano fatto ricorso alla Corte Suprema della British Columbia che aveva accolto la richiesta e rettificato l'atto di nascita. I due uomini avevano fatto analoga richiesta di rettifica allo stato civile italiano, ma la stessa veniva negata. Il diniego veniva impugnato e la Corte di Appello di Venezia accoglieva la domanda dei genitori, ma l'avvocatura di Stato impugnava dinnanzi alla Suprema Corte. Investita della questione la Suprema Corte adiva la Corte Costituzionale, la quale veniva, così, nuovamente posta dinnanzi all'interrogativo se il diritto vivente espresso dalle Sezioni Unite (2019/12193) sia compatibile con i diritti del minore sanciti dalle norme costituzionali e sovranazionali invocate. Nella sentenza si evidenzia che l'interesse di un bambino accudito fin dalla nascita da una coppia che ha deciso e condiviso di farlo è quello di ottenere un pieno e celere riconoscimento anche giuridico di tale situazione fatto, prima di tutto perché questi legami sono parte integrante dell'identità stessa del minore e lo collocano in una comunità di affetti. La Corte mette quindi in luce l'aspetto identitario della tutela invocata, tuttavia, avverte che la preminenza dell'interesse del minore non esclude che esso si trovi pur sempre in un rapporto di integrazione reciproca con gli altri diritti fondamentali della Costituzione, perché se così non fosse tale interesse diventerebbe «tiranno» nei confronti di altre situazioni costituzionalmente protette. Dunque, alla luce del principio di proporzionalità gli interessi del minore dovranno essere bilanciati con lo scopo legittimo di disincentivare le pratiche di maternità surrogata, ma, ancora una volta, si ribadisce che solo il legislatore può adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela dei figli nati da tali pratiche vietate e lo richiama in maniera assai risoluta e severa a svolgere tale ruolo. Pertanto, la Corte conclude rigettando la questione di legittimità.

Dalla lettura delle suddette sentenze, ferma restando la scelta legislativa di vietare la maternità surrogata perché in contrasto con la tutela della dignità della donna, sembra che la Corte costituzionale solleciti comunque verso

27 Corte Costituzionale del 9 marzo 2022 n. 33, [www.dejure.it](http://www.dejure.it). Con ordinanza della Corte di cassazione è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 comma 6 della legge 19 febbraio 2004 n. 40, dell'art. 64 comma 1 lettera g della legge 31 maggio 1995 n. 218 (diritto privato internazionale) e dell'art. 18 del DPR 3 novembre 2000 n. 396 (ordinamento stato civile) nella parte in cui non consentono secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo per contrasto all'ordine pubblico il provvedimento straniero in cui sia indicato come genitore, colui che abbia dato il consenso alla pratica di maternità surrogata, intendendo assumere il ruolo di genitore d'intenzione non biologico. Per un commento sull'ordinanza di rimessione vedi FERRANDO G: "I diritti del bambino con due papà. La questione va alla Corte Costituzionale" (Nota a ordinanza Cass. Civ. 29 aprile 2020 n. 8325), *Famiglia e diritto*, 2020, 7, p. 685 ss.

un'interpretazione del caso concreto, nel senso che il bilanciamento tra gli interessi dei minori e quelli della gestante, soprattutto al fine di evitare effetti discriminatori a danno dei figli, non sia esclusivamente quello operato una volta e per sempre dal legislatore, ma quello che nella specifica fattispecie realizzi al meglio i valori di dignità della donna e tutela del minore.

Infine, nella terza pronuncia richiamata del 28 marzo 2022 n 79, la Corte Costituzionale ha pronunciato una sentenza di accoglimento di legittimità costituzionale<sup>28</sup>. Il caso riguardava un genitore che aveva chiesto l'adozione della figlia biologica del proprio partner al quale era unito civilmente (per aver trascritto come unione civile il matrimonio contratto all'estero) e con il quale aveva condiviso il percorso di procreazione medicalmente assistita che aveva portato alla nascita della figlia di cui chiedeva l'adozione ex art. 44 comma 1 lettera d) della legge 184/1983 nonché l'instaurazione dei rapporti civili della minore anche con i propri parenti. Il Tribunale per i minorenni sollevava la questione di legittimità perché riteneva di poter accogliere la richiesta di adozione in casi speciali alla luce della interpretazione offerta dalla Suprema Corte<sup>29</sup> che consente al componente della coppia dello stesso sesso di ricorrere all'adozione in casi speciali ex art. 44 comma 1 lettera d) della figlia biologica del partner, ma riteneva di non poter accogliere la ulteriore richiesta di riconoscere i legami parentali con il resto della famiglia dell'adottante, con esito in tal guisa pregiudizievole e discriminatorio rispetto per la figlia. Investita della questione, la Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza ripercorre l'evoluzione della suddetta norma in tema di adozione in casi speciali evocandone i suoi tratti di istituto marginale nella iniziale intenzione del legislatore che in ipotesi tipizzate e marginali consente di accedere all'istituto dell'adozione pur senza la sussistenza di uno stato di abbandono. Tratti che però sono stati significativamente modificati allargandone l'applicazione per esempio a tutti quei casi in cui i genitori non siano nelle condizioni di poter prendersi cura del figlio, il quale tramite l'adozione in casi particolari può evitare il succedersi di affidamenti temporanei o ricoveri presso case famiglia o altri istituti e può godere del sostegno duraturo di una famiglia disposto ad accoglierlo senza rescindere il legame con la famiglia d'origine; ciò ha portato anche all'elaborazione della figura della c.d. adozione mite<sup>30</sup>. Tratti, poi, ulteriormente modificati dalla già più volte

28 Corte Cost., sentenza 28 marzo 2022 n 79, [www.dejure.it](http://www.dejure.it). Con ordinanza del 26 luglio 2021 il Tribunale ordinario per i minorenni dell'Emilia Romagna, sede Bologna, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (diritto del minore ad una famiglia) in riferimento agli artt. 3,31 e 117 primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU firmata a Roma il 4 novembre 1950, nella parte in cui stabilisce che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

29 Nella sentenza più volte citata Cass. sezioni unite 8 maggio 2019 n. 12913

30 ROVACCHI, M.: *Le adozioni in casi particolari: adozione nazionale e internazionale da parte dei single; rapporti con la famiglia di origine; adozione da parte di coppie dello stesso sesso; procedimento: domanda istruttoria, impugnazione, revoca; adozione mite nella prassi e nella giurisprudenza; il diritto alla continuità affettiva*, Giuffrè, Milano, 2016; MENDOLA, A.: "Stato di abbandono semipermanente e diritto alla continuità affettiva nell'adozione c.d. "mite"" (Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione I 25 gennaio 2021, n. 1476; decreto Corte di appello Cagliari 16 aprile 2021; sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezioni unite 31

citata sentenza della Cassazione del 2019/12913 che individua in questo strumento (ex art. 44 comma 1 L. 184/1983) quello idoneo a dare riconoscimento giuridico alle situazioni giuridiche in cui vi sia una relazione affettiva del minore con il partner del genitore biologico quando questi sia impossibilitato ad adottarlo, come per esempio nel caso del partner dello stesso sesso. Questo fenomeno evolutivo del diritto vivente, l'attenzione per l'interesse del minore nonché la valorizzazione dei legami parentali espressa dal legislatore nella riforma dello status di figlio del 2012 induce la Corte Costituzionale ad accogliere la questione di legittimità sottolineando come nei casi in cui sia lo stesso legislatore ad affiancare il vincolo di filiazione giuridica a quello di sangue non estinguendo il rapporto con la famiglia d'origine, allora «l'unicità della famiglia si tramuta in un dogma, che tradisce il retaggio di una logica di appartenenza in via esclusiva».

Quindi, con detta sentenza rimuove uno dei limiti che l'istituto della adozione in casi speciali aveva per le coppie omosessuali, assicurando in tal modo l'inserimento anche nella famiglia del coniuge adottante.

#### IV. UNA RECENTE GIURISPRUDENZA DI MERITO DEL TRIBUNALE DI MILANO: IL CASO E IL PERCORSO MOTIVAZIONALE.

Sulla base di questo scenario giurisprudenziale, alcuni Tribunali di merito hanno ritenuto di modificare il proprio orientamento proponendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 8 l. n. 40/2004 la quale possa consentire, in assenza dell'auspicato intervento del legislatore, la trascrizione dell'atto di nascita originario formato all'estero del minore figlio di coppia omosessuale con l'indicazione di entrambi i suoi genitori. Assai significativa appare la vicenda decisa in una sentenza dal Tribunale di Milano<sup>31</sup> che riguarda una coppia omosessuale che è stata residente prima a New York, poi a Milano, poi in Florida e che per motivi di lavoro viveva tra la Florida e Milano. I due uomini X (cittadino statunitense) e Y (cittadino italiano), coniugati a seguito di matrimonio contratto nello Stato di New York e trascritto anche nel registro dello stato civile del Comune di Milano, avevano fatto ricorso nello Stato della Pennsylvania alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri - ivi regolarmente ammessa - ed avevano così un bimbo del quale veniva attestata la nascita con certificato formato

---

marzo 2021, n. 9006), *Foro it.*, 2021, 6, p. 2122 – 2127; THIENE, A.: “Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. i legami familiari narrati con lessico europeo” (Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione I 13 febbraio 2020, n. 3643), *Famiglia e diritto*, 2020, 11, p. 1067 – 1076. In giurisprudenza tra le più recenti vedi Cass., 1 luglio 2022, n.21024, [www.dejure.it](http://www.dejure.it); Cass. 22 novembre 21 n. 35840, *ibidem*, nella quale si afferma che nel nostro ordinamento oltre all'adozione c.d. piena o legittimante, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello di sangue con definitivo ed esclusivo inserimento del minore in una nuova famiglia, è prevista l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, costitutiva di un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto del minore con la famiglia di origine, ma attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.

31 Tribunale Milano, 23 settembre 2021, [www.dejure.it](http://www.dejure.it).



negli USA nei quali venivano indicati entrambi come genitori. Poco dopo il parto il padre biologico si era trasferito a Milano per ragioni lavorative, mentre il padre intenzionale era rimasto in Florida con il minore. Intervenuta nel frattempo l'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19, una volta cessato il c.d. lockdown in Italia i genitori intendevano riunire la famiglia a Milano, ma non ottenevano dal Consolato italiano il passaporto per il minore (cittadino statunitense per lo ius soli), poiché il Consolato riteneva che il minore non fosse cittadino anche italiano in ragione della assenza di legame biologico tra il minore e l'unico genitore munito di cittadinanza italiana. Per questo motivo la coppia richiedeva all'Ufficiale di stato civile di Milano la trascrizione dell'atto di nascita del minore, trascrizione che veniva rifiutata. Di conseguenza essi sono ricorsi in via cautelare dinnanzi al Tribunale di Milano per impugnare il diniego dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano alla trascrizione del suddetto atto di nascita per contrarietà all'ordine pubblico.

Il Tribunale adito non riteneva sussistere i motivi d'urgenza e disponeva la trattazione del giudizio secondo il rito ordinario, successivamente la causa veniva sospesa per la pendenza della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sull'art. 12 comma 6 della L. 40, dell'art. 18 DPR 396/2000 e 64 comma 1 L218/1995. All'esito della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale con la sentenza n. 33/2021 il giudizio veniva riassunto e i ricorrenti insistevano nella richiesta in via principale di accertare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano e di conseguenza di ordinare al Sindaco del Comune di Milano, quale Ufficiale dello stato civile, di trascrivere integralmente nei registri dello stato civile l'atto di nascita del minore nato in York (Stato della Pennsylvania, Stati Uniti d'America), atto redatto dall'Ufficiale dello stato civile del Commonwealth della Pennsylvania<sup>32</sup>. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda principale dei ricorrenti ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano di trascrivere integralmente nei registri dello stato civile l'atto di nascita del minore nato in York (Stato della Pennsylvania, Stati Uniti d'America) con indicazione quali genitori di X e Y.

Il Tribunale di Milano con la decisione in commento muta nuovamente il proprio orientamento giurisprudenziale. Infatti, sulla base della sentenza pronunciata a sezioni unite nel 2019 dalla Suprema Corte (Cass. n. 12193/2019) in suddette fattispecie i giudici meneghini avevano iniziato a rigettare le richieste di trascrizione degli atti di nascita formati all'estero, censurando in tal modo la condotta del

<sup>32</sup> I ricorrenti formulavano in via subordinata anche un'ulteriore richiesta, qui riportata per completezza del caso, ma non di interesse ai fini del presente commento, ossia la richiesta di accertare l'illegittimità della trascrizione nel registro atti di nascita della sentenza di adozione coparentale (step-child adoption judgment) nel frattempo ottenuta dalla coppia in Florida quale adozione che produce in Italia gli effetti minori di cui all'adozione ex art. 44, legge n. 184/1983, affinché risultasse il provvedimento attributivo dello stato di figlio di pieno diritto e conseguentemente rettificare l'annotazione sull'atto di nascita del minore adottato.

Comune milanese propenso a registrare tali atti. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.33/2021 il medesimo Tribunale ritiene invece di poter operare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 L. 2004/40 a tutela del prevalente interesse del minore, accogliendo la richiesta formulata dai ricorrenti di trascrivere l'atto di nascita del minore nato da procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri, regolarmente effettuata all'estero.

Il ragionamento seguito dal Tribunale tiene conto proprio delle ultime sentenze della Corte Costituzionale (32 e 33 del 2021) nonché del parere della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed afferma in maniera molto decisa che «vertendosi in tema di diritti da attribuire ad un soggetto minore d'età, la loro tutela non può essere sospesa a tempo indeterminato, nell'attesa che il legislatore vari la normativa atta a consentire il riconoscimento giuridico del legame di fatto esistente tra il minore e coloro che ne hanno voluto la nascita, si occupano di loro sotto il profilo morale e materiale e costituiscono il suo stabile riferimento affettivo nell'ambito del medesimo nucleo familiare». Il Tribunale ritiene di superare il problema della contrarietà della violazione del divieto di maternità surrogata all'ordine pubblico poiché nel caso di specie, sulla base della documentazione in atti, ha escluso che vi sia stata una concreta lesione della dignità della gestante, infatti la donna risultava rappresentata da un avvocato ed aveva liberamente e pienamente espresso anche dinnanzi ad un giudice il suo consenso prima e dopo il parto ribadendo la volontà di non voler essere madre del nato. Dunque, non concretandosi alcuna lesione della dignità della madre la cui tutela può prevalere sui diritti del nato, per il Tribunale milanese si rende manifesta la necessità di garantire invece la tutela dei diritti del nato ad essere mantenuto educato e istruito e assistito moralmente ed economicamente da entrambi coloro che di fatto sono suoi genitori.

Il Tribunale meneghino rimuove in tal modo un ostacolo alla piena e libera espressione del nucleo familiare di fatto esistente, luogo di affetti sviluppo e promozione della personalità dei minori e bilancia i valori normativi fondamentali in gioco: quello della dignità della gestante e quello del minore avendo riguardo alla specificità del caso concreto. Ciò sembra aderente a quanto evidenziato dalla dottrina<sup>33</sup>, secondo la quale l'attività di bilanciamento non è di competenza esclusiva del legislatore, come invece sembra assumere la Suprema Corte nella sentenza più volte richiamata<sup>34</sup>, ma è compiuta anche dall'interprete nel momento applicativo della norma.

33 PERLINGIERI, G.: "Ordine pubblico.....", *cit.*, p. 341 ss; Id., "La fallacia dei luoghi comuni", *Rass dir civ*, 2018, p. 1492; PERLINGIERI, P.: *Stagioni del diritto civile*, ESI, Napoli, 2021, p. 51 e ss. L'autore sottolinea che: «L'attività interpretativa comporta un bilanciamento di interessi e di valori nel tentativo di ricercare "il miglior diritto possibile" rispetto al caso concreto» (p. 56)

34 Cass. 8 maggio 2019 n. 12193

## V. IL PROGRESSIVO SUPERAMENTO DELLA PREVALENZA DEL GENITORE BIOLOGICO SUL GENITORE INTENZIONALE, L'IMPORTANZA DEL PROGETTO GENITORIALE.

Dunque, sembra definitivamente tramontare il principio secondo cui il rapporto di filiazione sarebbe ancorato al rapporto biologico tra il nato ed i genitori<sup>35</sup>. Nel percorso che la coppia intraprende per accedere alle tecniche di riproduzione umana: a partire dall'identificazione di una problematica di infertilità fino alla presa in carico in strutture specializzate, l'elemento senz'altro centrale è il progetto genitoriale. L'intero trattamento terapeutico infatti è stato finalizzato alla realizzazione della volontà riproduttiva della coppia che intende concretizzare l'aspirazione di essere genitori e di creare una propria discendenza. Questo fa sì che il consenso al trattamento terapeutico assuma una portata giuridica diversa e ben più ampia rispetto a al consenso per qualsiasi altro trattamento terapeutico<sup>36</sup>. L'importanza e la necessità di tutelare il progetto genitoriale - che si realizza con le tecniche di riproduzione umana- non possono del tutto essere ignorate nel caso di coppie che siano ricorse a tecniche di PMA all'estero. Appare anacronistico fuorviare la discussione su un preteso diritto alla genitorialità delle coppie omosessuali, come a sottintendere una scelta capricciosa di chi vuole dei figli pur non essendo nelle condizioni fisiche naturali per farlo perché unito con persona del medesimo sesso. Il punto ineludibile, che la Corte Costituzionale ha espresso a gran voce (si ricordi il monito che sarebbe intollerabile una protrazione dell'inerzia legislativa), è quello dei diritti dei figli nati con tecniche di PMA da genitori omosessuali. E se si guarda alla vicenda da questo punto di osservazione un ordinamento fondato sui valori di tutela della dignità della persona e salvaguardia del minore non può lasciare senza tutela questi minori, non può trasformarli in bambini senza diritti, emblema della punizione inflitta dall'ordinamento ai loro genitori per non aver rispettato le regole.

Ad oggi, il quadro normativo così delineato dal dialogo tra le Corti pur lasciando ancora alcuni vuoti, tuttavia offre una soluzione ai figli delle coppie omosessuali. In questo dialogo il silenzio del legislatore italiano è davvero assordante e imbarazzante e forse per questo la Corte Costituzionale chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale delle norme in tema di adozioni speciali

35 Sul punto interessanti spunti in NAZZARO, A.C.: "Il difficile rapporto tra genitorialità e famiglia tra indicazioni giurisprudenziali e novità legislative", *Diritto successioni famiglia*, 2017, 3, pp. 864 ss.; DEL PRATO, E.: "La scelta come strumento giuridico di filiazione?", *Famiglia*, 2001, pp. 1035 ss.

36 Il medico intraprende con la coppia un dialogo informativo che sulla base dell'art. 6 della Legge 40 non si limita alle informazioni tradizionalmente connesse alla somministrazione di cure sanitarie, ma si estende ai problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari, ma anche psicologici connessi proprio alle aspettative genitoriali che vengono in gioco, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

ha inteso adeguare detta disciplina alla finalità assegnatagli dalla Suprema Corte di Cassazione di strumento utile per la tutela dei bimbi nati da tecniche di PMA vietate in Italia, consentendo loro di essere inseriti anche nei vincoli di parentela del genitore adottivo, superando in tal modo uno dei limiti che della norma che discriminava i figli di coppie omosessuali.

L'equilibrio tra diritto e scienza è in continua evoluzione, come pure il senso del limite all'agire umano. Ed è per questo che le questioni che riguardano il c.d. biodiritto sono assai sensibili alle spinte culturali, religiose, scientifiche e tecnologiche; il luogo di convergenza di queste spinte sono principalmente le aule giudiziarie dove le istanze convergono in prima battuta ed esigono risposta; il divieto di non liquet fa sì che il giudice debba comunque "inventare"<sup>37</sup> ossia rinvenire nella complessità dell'ordinamento una soluzione del caso concreto che sia coerente con i valori dell'ordinamento e che sia in grado di salvaguardare gli interessi costituzionalmente garantiti. Tale dovere irrinunciabile del giudice lo porta a contribuire alla creazione del diritto, ma non già in un'ottica di usurpazione del potere normativo bensì in un'ottica di interpretazione che estraie dall'ordinamento tutte le sue potenzialità<sup>38</sup>.

37 GROSSI, P.: "La invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici", Cortecostituzionale.it

38 Sull'argomento vedi recente D'ALOIA, A: *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere*, Cedam, Milano 2021, p. 11 e ss. ed ivi bibliografia con puntuali richiami ai principali studi sulla interpretazione della legge. NAZZARO, A.C.: "Discrezionalità legislativa e ruolo del giudice nella nuova dimensione (bio)etica della famiglia", *Rivista AIC*, 2018, I, pp. 1-13;

## BIBLIOGRAFÍA

ALPA, G.: "La legge sulle unioni civili e sulle convivenze. Qualche interrogativo di ordine esegetico", *Nuova Giur. Civ. comm.*, 2016, 12, pp. 1718 e ss.

ANGELINI, F.: *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità: la Legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia*, Editoriale scientifica, Napoli, 2020.

BARBA, V.: "Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass., sez. un. 12193/2019", *Genius*, 2020, 2, p. 21.

BIANCA, M.: "Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto", *giudicedonna.it*, 2016, 2.

BUCELLI, A.: "Procreazione assistita e famiglia, *Produrre uomini*, 2005, University Press, Firenze, pp. 127-192.

CALÒ, E.: *Le unioni civili in Italia*, ESI; Napoli, 2016.

CASABURI, G.: "Le unioni civili tra persone dello stesso sesso nella L. 20 maggio 2016, n. 76", *Foro it.*, 2016, I, 1, c. 2246 e ss.

CHIAPPETTA G.: (a cura di), *Lo Stato unico di Figlio*, Atti del convegno SISDiC Cosenza 29 novembre 2013, Napoli, 2014.

CLARIZIA, O.: "Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e conservazione dello stato di figlio in séguito a violazione del divieto di maternità surrogata" (nota a Corte Costituzionale 19 dicembre 2017, n. 272), *Il foro napoletano*, 2018, I, pp. 244 ss.

D'ALOIA, A.: *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere*, Cedam, Milano, 2021.

D'AURIA, M.: "Informazione e consensi nella procreazione assistita", *Famiglia*, 2005, 6, pp. 1005 e ss.

De VERDA Y BEAMONTE, J. R.: *Persona umana e comunità familiare nell'esperienza giuridica spagnola*, Milano, 2020.

DEL PRATO, E.: "La scelta come strumento giuridico di filiazione?", *Famiglia*, 2001, pp. 1035 ss.

DELL'OSTA, L e SPADARO, G.: *Unioni civili e convivenze: tutte le novità*, Giuffrè, Milano, 2016.

FACCIOLI, M.: "Procreazione assistita omologa, separazione dei coniugi e revoca del consenso da parte dell'uomo", *Persona e mercato*, 2021, 2, pp. 361 ss.

FERRANDO G.: "I diritti del bambino con due papà. La questione va alla Corte Costituzionale" (Nota a ordinanza Cass. Civ. 29 aprile 2020 n. 8325), *Famiglia e diritto*, 2020, 7, pp. 685 ss.

FERRANDO, G.: "I bambini, le loro mamme e gli strumenti di diritto", *GenIUS*, 2019, 1, pp. 6 ss.

FERRANDO, G.: "Separazione dei coniugi, impianto degli embrioni in vitro, dissenso del marito", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, 3, pp. 649 ss.

FERRANDO, G.: "Unioni civili e disciplina delle convivenze art. 1 comma 20", *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze* (a cura di SALVATORE PATTI), Zanichelli, Torino, 2020, pp. 284 ss.

FERRANDO, G.: "Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari", *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 952 e ss.

FERRI, G.: "Tecniche procreative, ordine pubblico e interesse del minore. Introduzione", *Biolaw Journal*, 2021, 3, pp. 7-11.

GRASSO, A. G.: *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Giappichelli, Torino, 2022.

GROSSI, P.: "La invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici", *Cortecostituzionale.it*.

MANTOVANI M.: "Lo stato di figlio (artt. 231-249)", *Il codice civile commentato* (fondato e già diretto da Piero Schelisinger continuato da FRANCESCO BUSNELLI e GIULIO PONZANELLI) Giuffrè, Milano, 2022.

MENDOLA, A.: "Stato di abbandono semipermanente e diritto alla continuità affettiva nell'adozione c.d. "mite"" (Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione I 25 gennaio 2021, n. 1476; decreto Corte di appello Cagliari 16 aprile 2021; sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezioni unite 31 marzo 2021, n. 9006), *Foro it.*, 2021, 6, pp. 2122-2127.

MEOLA, F.: "Quando si dice non più. Ragionando sugli artt. 5, commi 1 e 6, commi 1 e 3 della legge n. 40/2004", *Biolaw Journal*, 2021, 1, pp. 75 e ss.

NAZZARO, A.C.: "Discrezionalità legislativa e ruolo del giudice nella nuova dimensione (bio)etica della famiglia", *Rivista AIC*, 2018, 1, pp. 1-13.

NAZZARO, A.C.: "Il difficile rapporto tra genitorialità e famiglia tra indicazioni giurisprudenziali e novità legislative", *Diritto successioni famiglia*, 2017, 3, pp. 864 ss.

ORESTANO, A.: "Procreazione assistita, crisi della coppia e revoca del consenso all'impianto dell'embrione", (Nota a ordinanza Tribunale civile Perugia 28 novembre 2020), *Giurisprudenza italiana*, 2021, 12, pp. 2613-2621.

PATERNITI, F.: Status di figlio e limiti alle possibilità genitoriali delle coppie omoaffettive: lacune dell'ordinamento, attese legislative e (problematici) arresti giurisprudenziali", *Rivista AIC*, 2021, 4, pp. 228-253.

PERLINGIERI, G e ZARRA, G.: *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, ESI; Napoli, 2019.

PERLINGIERI, G.: "Interferenze tra unione civile e matrimonio. Pluralismo familiare e unitarietà dei valori normativi", *Rass. dir. civ.*, 2018, 1, pp. 101-130.

PERLINGIERI, G.: "La fallacia dei luoghi comuni", *Rass dir civ*, 2018, p. 1492.

PERLINGIERI, G.: "Ordine pubblico e identità culturale. Le sezioni unite in tema di c.d. maternità surrogata", *Diritto successioni famiglia*, 2019, 2, pp. 337 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, Napoli, 2006.

PERLINGIERI, P.: *Stagioni del diritto civile*, ESI, Napoli, 2021.

ROVACCHI, M.: *Le adozioni in casi particolari : adozione nazionale e internazionale da parte dei single; rapporti con la famiglia di origine; adozione da parte di coppie dello stesso sesso; procedimento: domanda istruttoria, impugnazione, revoca; adozione mite nella prassi e nella giurisprudenza; il diritto alla continuità affettiva*, Giuffrè, Milano, 2016.

RUGGERI, A.: "La PMA alla Consulta e l'uso discrezionale della discrezionalità del legislatore" (Nota minima a Corte cost. nn. 32 e 33 del 2021), *Consulta Online*, 1, 2021, 221 s.

SASSI, A.: "Filiazione intenzionale e interesse allo status", *Diritto successioni famiglia*, 2018, 2, pp. 531 ss.

SESTA, M.: "La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare", *Famiglia e diritto*, 2016, 10, pp. 881-888.

THIENE, A.: "Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. i legami familiari narrati con lessico europeo" (Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione I 13 febbraio 2020, n. 3643), *Famiglia e diritto*, 2020, 11, pp. 1067-1076.

TRIMARCHI, M.: "Unioni civili e disciplina delle convivenze", in AA.VV.: *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze* (a cura di SALVATORE PATTI), Zanichelli, Torino, 2020, pp. 2-17.